

CIRCOLARE N. 1/2016



*Alle Direzioni interregionali e territoriali
del lavoro*

LORO SEDI

*All'INPS
Direzione centrale vigilanza prevenzione e
contrasto dell'economia sommersa*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e p.c.

*Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali*

Ufficio di Gabinetto

Segreteria tecnica del Ministro

Segretariato generale

*Direzione generale dei sistemi informativi
dell'innovazione tecnologica e della
comunicazione*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

*All'Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

*Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Oggetto: decreto correttivo *Jobs Act* – lavoro accessorio – indicazioni operative.

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al *Jobs Act*, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l'altro, il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

Nell'ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l'intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce anzitutto che *“i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”*.

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

- **per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti**, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;

- 3) il giorno di inizio della prestazione;
- 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.

- **per gli imprenditori agricoli** entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare “*modalità applicative della disposizione (...) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie*”; nelle more della sua adozione si rappresentano di seguito le modalità, condivise con predetto il Ministero, per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

Va anzitutto evidenziato che **resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS** (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, **agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato**. Le e-mail dovranno essere **prive di qualsiasi allegato** e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla **opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo**, le Direzioni del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004.

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della *“sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”* (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo **terrà invece in debito conto**, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare.

Si fa riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni.

Con il citato decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

DP

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Dott. Paolo Pennesi

Firmato digitalmente da
PENNESI PAOLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it

Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it

Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it

Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it

Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it

Voucher.Asti@ispettorato.gov.it

Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it

Voucher.Bari@ispettorato.gov.it

Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it

Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it

Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it

Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it

Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it

Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it

Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it

Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it

Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it

Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it

Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it

Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it

Voucher.Como@ispettorato.gov.it

Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it

Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it

Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it

Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it

Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it

Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it

Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it
Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it
Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it
Voucher.Genova@ispettorato.gov.it
Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it
Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it
Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it
Voucher.Latina@ispettorato.gov.it
Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it
Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it
Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it
Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
Voucher.Modena@ispettorato.gov.it
Voucher.Molise@ispettorato.gov.it
Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it
Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it
Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it
Voucher.Padova@ispettorato.gov.it
Voucher.Parma@ispettorato.gov.it
Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it
Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it
Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it

Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it
Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it
Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it
Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it
Voucher.Savona@ispettorato.gov.it
Voucher.Siena@ispettorato.gov.it
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it
Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it
Voucher.Varese@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it